

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina

(2002/C 227 E/22)

COM(2002) 294 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 giugno 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Con regolamento (CE) n. 92/2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio definitivo sulle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Estonia, della Libia, della Lituania, della Romania e dell'Ucraina esentando da suddetto dazio, dopo che la Commissione ne aveva accettato l'impegno offerto, un produttore esportatore bulgaro.
- (2) Relativamente a tale procedimento antidumping relativo alle importazioni di urea originarie, tra gli altri paesi, dalla Lituania, la Joint Stock Company Achema ha offerto un impegno accettabile prima della pubblicazione delle conclusioni definitive, ma in una fase in cui risultava impossibile, da un punto di vista amministrativo, inserire l'accettazione nel regolamento definitivo.
- (3) Con decisione . . . , la Commissione ha accettato l'impegno offerto dalla Joint Stock Company Achema. I motivi che hanno indotto ad accettare l'impegno sono illustrati nella presente decisione. Il Consiglio riconosce che le modifiche apportate all'offerta di impegno sono tali da eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping e da limitare concretamente qualsiasi rischio di elusione attraverso la compensazione incrociata con altri prodotti.
- (4) Considerato che l'offerta di impegno viene accettata, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 92/2002, la riga relativa alla Lituania è sostituita dalla riga seguente:

Paese d'origine	Prodotta da	Dazio antidumping definitivo (euro/t)	Codice addizionale TARIC
Lituania	Tutte le società	10,05	A999

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 1.

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 92/2002 del Consiglio è sostituita dalla tabella seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Bulgaria	Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza	A272
Lituania	Joint Stock Company Achema, Taurostos 26, 5005 Jonava	A375

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
